

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/35 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata designati («PED») nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 669/2009 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulle partite di mangimi e alimenti elencati nel suo allegato I, comprendente i dettagli di ogni partita, il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi e i risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009. Alcuni Stati membri, su base volontaria, registrano i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009 nel sistema esperto per il controllo degli scambi TRACES (*Trade Control and Expert System*), istituito dalle decisioni della Commissione 2003/24/CE ⁽³⁾ e 2004/292/CE ⁽⁴⁾, e forniscono così a quest'ultima i dettagli di ogni partita, il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi e i risultati dei controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 669/2009. L'obbligo di presentazione di una relazione dovrebbe quindi essere ritenuto soddisfatto nei casi in cui gli Stati membri registrano in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009 durante il periodo stabilito in tale regolamento.
- (3) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009 stabilisce un periodo transitorio durante il quale i requisiti minimi per i PED possono essere soddisfatti progressivamente e i controlli di identità e fisici possono essere effettuati in punti di controllo diversi dai PED. Il suddetto periodo transitorio è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ fino al 14 agosto 2019, in attesa dell'esito del riesame delle disposizioni applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale. Tale riesame ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Detto regolamento prescrive l'adozione di atti delegati recanti norme che stabiliscono in

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 55).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

